

# Diritto d'autore in biblioteca<sup>1</sup>

di Antonella De Robbio

*"Solo gli indolenti vengono 'influenzati' veramente, mentre colui che apprende prima o poi riesce ad appropriarsi di quella parte dell'opera di un altro che gli è utile, per assimilarla, come tecnica, nella sua stessa opera"*

[Walter Benjamin]

## Diritto d'autore e biblioteche

Spesso in biblioteca la normativa vigente sul diritto d'autore non viene rispettata, in quanto non conosciuta dagli addetti ai lavori. Altre volte viene applicata in modo approssimato o addirittura fantasioso.

All'interno delle biblioteche italiane vi sono condizioni di lavoro, di contesto, di competenza normativa, piuttosto eterogenee che portano il più delle volte a situazioni-tipo opposte:

- ❑ non consapevolezza dei dettami di legge rispetto al diritto d'autore (e ad altre norme) che può portare a situazioni di gestione "rischiose" per la biblioteca;
- ❑ timore di non rispettare la legge e quindi esagerata restrizione nell'erogazione dei servizi, a scapito dell'utenza.

Entrambi gli estremi sono dettati da scarsa conoscenza degli strumenti normativi che regolano il mondo bibliotecario, non solo per quanto attiene il diritto d'autore e ciò porta ad una serie di condizioni quali:

- ❑ abitudine dell'utenza al non rispetto delle norme, soprattutto sul diritto d'autore
- ❑ modalità dei servizi fotocopie e fornitura documenti non sempre a "prova di norma" e difformi da biblioteca a biblioteca
- ❑ legislazione sull'utilizzo dei dati personali (per le normali procedure del prestito) e dei dati sensibili, applicata in modo difforme e non sempre a tutela dell'utente
- ❑ materiale multimediale (videocassette) talvolta escluso dal prestito: si dovrebbe tener conto invece della norma esistente, diversa da quella relativa al materiale cartaceo, ma che comunque consente il prestito in modo "regolato".
- ❑ rischi connessi ad un utilizzo non regolamentato delle postazioni Internet messe a disposizione dell'utenza

---

<sup>1</sup> Questa dispensa è un riadattamento parziale dell'intervento tenuto in 4 dicembre 2000 a Roma al *Seminario sul diritto d'autore* organizzato da AIB Lazio

Il diritto d'autore è un concetto implicito in moltissime attività di biblioteca, è presupposto essenziale per l'implementazione di nuovi servizi all'utenza soprattutto se questi toccano la sfera del contesto digitale. Nella didattica è fondamentale conoscere i concetti base del diritto d'autore e della proprietà intellettuale come regolati da altri sistemi normativi.

Tale conoscenza è imprescindibile per potersi muovere al fine di recuperare, utilizzare e distribuire informazione, ma soprattutto se si vogliono creare strumenti utili alla didattica, quali redazione di antologie digitali, creazione di pagine web, costruzione di banche dati, composizione di opere multimediali o se si vuol procedere alla digitalizzazione di testi.

Nell'attuale Società dell'Informazione, le biblioteche stanno alla base dell'equilibrio tra le due sfere:

- ❑ quella dell'informazione accessibile per tutti, il diritto fondamentale all'informazione da parte dei cittadini, anche i meno abbienti, diritto alla base del concetto di "biblioteca pubblica", ma anche di "biblioteca per la ricerca"
- ❑ quella del rispetto dei diritti che gravano sull'informazione, ovvero i diritti degli aventi diritto, diritto assoluto rientrante nella sfera dei diritti sulla persona

Relativamente alla prima sfera la sesta direttiva è molto più favorevole alle biblioteche rispetto a quanto stabilito dalla nuova legge italiana 248/2000, ma è lasciata facoltà ai singoli stati membri di recepire o meno le eccezioni favorevoli.

Attualmente il trasferimento di materiali via rete non sempre è consentito: se da una parte è estremamente facile, a livello tecnologico, trasferire documenti o file via FTP o via e-mail, è altrettanto difficile far capire agli utenti, ma spesso anche agli addetti ai lavori, che non tutto può essere trasferito.

Ogni documento elettronico segue un suo "status" legato ai diritti che si porta appresso, molte delle informazioni contenute nelle banche dati (compresi i periodici elettronici) sono soggette a diritti differenti che possono anche coesistere in virtù di vari fattori:

- ❑ della loro provenienza (paese di produzione),
- ❑ della loro collocazione (paese di fruizione),
- ❑ delle modalità/condizioni negoziate (contatti e licenze)

Questi fattori possono comportare più normative di cui tenere conto: diritto d'autore, *diritto sui generis*, diritto d'autore relativamente al contenuto della singola informazione all'interno della banca dati, *copyright* se l'informazione proviene da paesi a matrice anglosassone, altri sistemi se si tratta di informazioni provenienti da paesi ex-socialisti, o teologici, e così via ... oppure condizioni stabilite dal contratto che regola la licenza per l'accesso all'informazione locale o remota che sia.

## Il diritto d'autore e gli altri sistemi normativi

Uno dei principali problemi connessi allo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione riguarda la tutela della proprietà intellettuale.

Il rapporto tra diritto d'autore e nuove tecnologie dell'informazione nell'ambiente digitale, è regolato da delicati equilibri e presuppone un'opera di armonizzazione tra le varie legislazioni di paesi e nazioni con culture e tradizioni differenti.

Tre i fattori che stanno alla base del processo di ripensamento sulle questioni della proprietà intellettuale:

- differenze tra i sistemi che regolano la materia nei vari paesi: sistema di *copyright*, *droit d'auteur* o *diritto d'autore*, sistemi a *regime teologico* o dei paesi *ex comunisti*
- rapido sviluppo delle tecnologie digitali come mezzo per la trasmissione dell'informazione contenuta nelle opere soggette o meno a tutela
- problematiche tecnico-giuridiche poste dalla rete per un controllo sull'utilizzo delle opere degli autori

Il diritto d'autore non va confuso né a livello terminologico formale, né a livello semantico con il termine "*copyright*" che si riconduce a contesti geografici e culturali diversi dal sistema a "*droit d'auteur*".

I due sistemi di matrice differente e con sviluppi talvolta divergenti, non solo nei dettagli pragmatici, ma anche a livello di principi generali, su quello che significa "*proprietà intellettuale*", vanno quindi letti e interpretati in modo autonomo l'uno dall'altro.

Nel mondo esistono vari sistemi normativi, oltre al diritto d'autore e al sistema di *copyright*, quali per esempio i sistemi teologici e i sistemi degli ex Paesi comunisti, questi ultimi si stanno attualmente rinnovando grazie ai movimenti e associazioni di scrittori che stanno cominciando ad aderire alle convenzioni internazionali.

Questi sistemi differenti sono oggetto di armonizzazione attraverso i trattati internazionali, che regolano e organizzano le transazioni legate alla circolazione internazionale delle opere d'ingegno.

L'organizzazione responsabile di questa armonizzazione ha sede in Ginevra e si chiama WIPO World Intellectual Property Organization o OMPI Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale.

E' l'organizzazione intergovernativa che si occupa di promuovere la protezione della *proprietà intellettuale* e fu istituita a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Un concetto fondamentale quando si parla di diritto d'autore, è il concetto di proprietà intellettuale che lo precede. L'idea che scaturisce dal pensiero umano non può essere oggetto di proprietà intellettuale in quanto patrimonio dell'intera umanità: ciò che è oggetto di diritto d'autore è la forma espressiva della manifestazione di un concetto, di un'idea.

La bellissima e storica frase di Thomas Jefferson, racchiude in sé tutta la filosofia sulla proprietà intellettuale "*He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me*".

La proprietà intellettuale si riferisce all'estrinsecazione di un'opera da parte del suo autore, particolarmente originale, in quella sua particolare manifestazione, alla sua forma non al suo contenuto.

Altro concetto cardine è quello per cui se l'idea in sé non può essere tutelata, in quanto non può agire diritto di proprietà su di essa, la sua forma in quanto opera creativa dell'ingegno, si compone di due entità perfettamente distinte e autonome:

- ❑ **il *corpus mysticum* ovvero il prodotto dell'ingegno**
- ❑ **il *corpus mechanicum* ovvero il supporto**

Il diritto d'autore fonda le sue basi su queste due entità che, come vedremo in seguito, originano il dualismo del diritto d'autore: la sfera dei diritti morali e quella dei diritti patrimoniali.

## **I tre livelli normativi: internazionale, europeo e italiano**

Relativamente alla *proprietà intellettuale* e ai diritti che ne derivano organizzati in differenti sistemi, sistema di diritto d'autore, sistema di *copyright*, sistemi socialisti, sistemi teologici, si possono individuare differenti livelli o ambiti in cui si dettano linee di principio, si stilano accordi per armonizzare i differenti sistemi, pur nel rispetto e nel mantenimento delle tradizioni culturali dei singoli Paesi.

A livello internazionale il diritto d'autore è stato incluso nella "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*" (art. 27, secondo comma) approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 10 dicembre 1948.

La libertà d'informazione e la libera circolazione delle idee sono implicite nel concetto di diritto d'autore, il quale si fonda su principi costituzionali, nella maggior parte degli Stati continentali compresa l'Italia, ma si attuano in modo differente dal sistema di *copyright*.

La libera circolazione delle idee attraverso i servizi erogati dalle biblioteche è resa possibile, cioè "concessa" quale "eccezione" contemplata dalla legge che regola il sistema a diritto d'autore.

Sostanzialmente per quanto riguarda il nostro contesto, possiamo individuare tre livelli di competenze:

### **1) L'ambito internazionale, dei trattati e degli accordi sovranazionali per l'armonizzazione dei sistemi con la WIPO.**

Dal tempo delle convenzioni di fine ottocento molta strada si è fatta a livello internazionale, la Convenzione di Parigi<sup>2</sup> relativa alla proprietà industriale (marchi e brevetti) e quella di Berna<sup>3</sup> (opere artistiche e letterarie) sono state riviste numerose volte e numerosi sono stati i Paesi che vi hanno aderito nel corso degli anni.

L'Italia partecipa alla Convenzione di Berna dal 1961.

Di recente, a livello internazionale fondamentale per il settore banche dati è l'accordo internazionale di Marrakech del 15 aprile 1994 che ha istituito la WTO, World Trade Organization, quale organizzazione mondiale per il commercio, ove si pensò di tutelare attraverso l'accordo sui TRIPs<sup>4</sup>, due settori importanti nel mondo digitale:

- ❑ i programmi informatici (software) che si fecero rientrare anch'essi sotto la protezione delle "opere letterarie" nell'ambito della Convenzione di Berna, "*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*" e non sotto quella di Parigi che si riferisce ai brevetti, per i quali non è contemplata nessuna eccezione
- ❑ le banche dati quali "creazioni intellettuali"

E' da ricordare che l'Italia recepisce in modo automatico i trattati internazionali.

## **2) L'ambito comunitario europeo delle direttive per l'armonizzazione del diritto d'autore (il sistema continentale europeo)**

La duplice azione della Comunità Europea si muove in due direzioni, la prima verso l'interno con lo scopo di far recepire quanto stabilito dalle direttive dai singoli Paesi membri della Comunità, i quali hanno l'obbligo di far rientrare detti principi all'interno della loro normativa nazionale, la seconda verso l'esterno, tentando di proporre linee e principi che non si discostino troppo dagli altri sistemi

L'interesse degli organi UE è rivolto prima di tutto all'armonizzazione delle diverse leggi nazionali che, nonostante la Convenzione di Berna, sono tra loro ancora poco omogenee.

"*La protezione del copyright e dei diritti collegati*", si legge nel Libro Verde e diritti connessi nella società dell'informazione "*Green Paper on Copyright and the Challenge of technology*" (1998) "è vitale per il Mercato Interno, ed ha implicazioni culturali, economiche e sociali per la Comunità".

Dopo aver ricordato la necessità di trovare un giusto equilibrio tra la tutela dell'eredità culturale europea e la legge sulla proprietà intellettuale, il Libro Verde pone l'accento sul

---

<sup>2</sup> <[http://www.wipo.org/eng/iplex/wo\\_par0\\_.htm](http://www.wipo.org/eng/iplex/wo_par0_.htm)>

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at BRUSSELS on December 14, 1900, at WASHINGTON on June 2, 1911, at THE HAGUE on November 6, 1925, at LONDON on June 2, 1934, at LISBON on October 31, 1958, and at STOCKHOLM on July 14, 1967, and as amended on October 2, 1979

<sup>3</sup> <[http://www.wipo.org/eng/iplex/wo\\_ber0\\_.htm](http://www.wipo.org/eng/iplex/wo_ber0_.htm)>

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979

<sup>4</sup> Trade-related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

limite alla libera circolazione dei beni costituito dalle differenti norme vigenti nei diversi stati membri, disparità da eliminare allo scopo di promuovere lo sviluppo della Società dell'Informazione all'interno del Mercato Comune.

L'attività armonizzatrice dell'Unione Europea si è concretizzata con l'emanazione di alcune Direttive dedicate al settore dei nuovi mezzi di comunicazione.

Queste le cinque direttive tutte recepite a livello normativo italiano da decreti legislativi:

**Direttiva 93/98/CEE del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993**

Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154

**1. Direttiva 92/100/CEE del Consiglio europeo del 19 novembre 1992**

Diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685

**2. Direttiva 93/83/CEE del Consiglio europeo del 27 settembre 1993**

Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581

**3. Direttiva 91/250/CEE del Consiglio europeo del 14 maggio 1991**

Tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518

**4. Direttiva 96/9/CEE del Consiglio dell'11 marzo 1996**

Tutela giuridica delle banche di dati

Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169

**5. Direttiva 96/9/CEE del Consiglio dell'11 marzo 1996**

Tutela giuridica delle banche di dati

Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169

La **sesta direttiva**, "*Proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*" - CEE COM(97) 628 – C4-0079/98 - 97/0359 (COD) che è stata recepita in Italia, tenta di armonizzare la legislazione europea sul diritto d'autore vigente all'interno dei singoli stati membri.

Gli stravolgimenti culturali del mondo informativo in espansione richiedono un adeguamento della legislazione comunitaria con i requisiti principali dei trattati internazionali formulati in ambito WIPO.

**3) L'ambito nazionale italiano**

Il testo normativo che regola il nostro sistema a diritto d'autore risale a quasi sessant'anni fa e si riconduce al Testo Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*"<sup>5</sup>.

Il testo non è rimasto invariato nel corso degli anni, numerose sono state le modificazioni e integrazioni intervenute a ridisegnarne i confini, pur lasciando l'impianto normativo inalterato nello spirito e nei principi che rientrano nella sfera dei diritti della persona, ma nel contempo riconoscendo alle biblioteche il loro ruolo primario di attori nella crescita culturale del Paese. Alla legge 633/1941 si affianca anche il Codice Civile, libro V titolo nono, capo I, articoli da 2575 a 2583.

A livello italiano il legislatore si muove a modificare la legge, con un'opera cosiddetta di novellazione sulla 633/1941 in base a due distinte correnti:

- ❑ Interna: laddove sia necessario adattare la preesistente normativa modificandola dove opportuno, creando degli "spazi" all'interno della vecchia legge che accolgano i cambiamenti proposti ai fini dell'armonizzazione, ma anche necessari ai nuovi scenari tecnologici del mondo dell'informazione (modifica delle leggi esistenti)
- ❑ Esterna: volta a recepire quanto stabilito dalla Comunità europea, nei termini e nei modi stabiliti, varando nuovi decreti di attuazione delle Direttive (creazione di nuovi strumenti legislativi)

Di fatto con la nuova Legge 18 agosto 2000 n. 248 recante "*Nuove norme di tutela del diritto d'autore*"<sup>6</sup> tutto l'impianto normativo della 633/1941 viene notevolmente compromesso, creando una situazione di inapplicabilità della legge sul diritto d'autore.

Marco Marandola sottolinea come "*la legislazione italiana, e in genere quella europea, varia a seconda del supporto su cui si presenta l'opera (materiale cartaceo, cassette, videocassette, radio, televisione ed altri). Sono diversi la durata della protezione, diversi i diritti, diverse le modalità per la eventuale registrazione.*"<sup>7</sup>

Tuttora, a livello internazionale non vi è definizione giuridica di "opera d'ingegno", a livello nazionale per rientrare sotto tutela le opere devono essere di carattere creativo.

---

<sup>5</sup> Una versione aggiornata del testo normativo è reperibile sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia, con indice, note e il full-text della legge:

<[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/1633\\_41.html#INDICE](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/1633_41.html#INDICE) >

La legge contiene gli aggiornamenti della recente 248/2000, ma non quelli relativi alla tutela giuridica delle banche dati in attuazione del decreto legislativo 169/99

<sup>6</sup> Legge 18 agosto 2000 n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d'autore (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, n. 206 )

Versione full-text sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia, con indice e note:

<[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi2000/1248\\_00.html#INDICE](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi2000/1248_00.html#INDICE)>

<sup>7</sup> Marandola, Marco "*Un nuovo diritto d'autore per le biblioteche digitali?*". The Digital Library: Challenges and solutions for the new millenium. Bologna, June 17-18, 1999

<<http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/dlimaran.htm>>

Le opere d'ingegno, per la legge italiana si suddividono in:

- ❑ opere originarie
- ❑ opere derivate
- ❑ opere collettive (raccolta di contributi creativi o coordinamento di più autori: enciclopedie, antologie, giornali)
- ❑ opere elaborate (elaborazioni di opere originali: traduzioni, trasformazioni letterarie, rifacimenti, adattamenti)
- ❑ opere create su commissione (diritti morali all'autore, diritti patrimoniali al committente)
- ❑ opere create dal dipendente
- ❑ (diritti morali all'autore, diritti patrimoniali al datore di lavoro)
- ❑ opere anonima o pseudonima (è considerato autore che ha rappresentato, eseguito o pubblicato l'opera)
- ❑ opere multimediali (non comprese nella legge come categoria)

## **Le opere multimediali**

Nel caso delle opere multimediali il problema della tutela della proprietà intellettuale è complesso e va affrontato sotto differenti punti di vista.

Le principali caratteristiche di un'opera multimediale sono due.

La prima caratteristica è la sua natura di "prodotto composto" costituito da più parti: testi, audio, fotografie, citazioni da banche dati, immagini in movimento. L'opera comprende anche un software per il recupero delle informazioni e per la presentazione grafica dell'opera nel suo complesso.

La seconda caratteristica è più marcatamente tecnologica: le informazioni sono in formato digitale, trasformate cioè in una sequenza di numeri, quindi facilmente manipolabili, riproducibili a bassi costi, e con ampie possibilità di trasmissione e distribuzione.

Occorre indagare sui diritti relativi ad ogni singolo elemento dell'opera multimediale, anche in ragione dell'elevato numero di componenti diversi (testi, filmati, suoni, disegni) presenti nel prodotto finito, questo nel caso si voglia creare un'opera multimediale, come spesso accade negli ambienti scolastici.

Ognuno dei diversi pezzi da inserire nell'eventuale opera multimediale da creare può essere soggetto a specifici diritti di sfruttamento economico, anche di durata differente e i titolari dei diritti possono essere, oltre all'autore dell'opera, anche il produttore cinematografico di audiovisivi od immagini in movimento, il fotografo, l'editore di testi, il produttore discografico per i brani musicali, il disegnatore, il costituente di una banca dati, chi detiene i diritti su taluni software che si volessero utilizzare.

La tutela dell'opera finale nel suo complesso che, una volta creata ha la caratteristica di essere un prodotto originale nel suo insieme, rientra quindi nel diritto d'autore quale opera composta.



Da tenere presente che se il prodotto è su versione digitale può risultare passibile di manipolazione e di integrazione illecita in altri prodotti digitali, o essere oggetto di riproduzioni di alta qualità e fedeltà a basso costo, facilmente distribuibili in rete.

Ai fini di un "rafforzamento della tutela", sebbene a valore probatorio semplice, e pur non avendo efficacia costitutiva del diritto ai fini della certezza dei dati, per la raccolta e pubblicità delle informazioni, risulta utile il deposito di un esemplare dell'opera e la registrazione dei dati nel relativo registro:

- Registro pubblico generale delle opere protette (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
- Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE)

## **Programmi per elaboratore**

I software o programmi per elaboratore sono tutelati dal Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518<sup>8</sup> che si incardina dentro la 633/1941. Solitamente quando si acquistano software si deve fare riferimento alla licenza. Con la normativa italiana di recepimento della Direttiva Europea sono state stabilite delle regole che equiparano i software alle opere tutelate dal diritto d'autore e quindi considerate "opere a carattere intellettuale" rientranti nella Convenzione di Berna, e non in quella di Parigi, riferibile ai "marchi e brevetti". Ciò rende possibili le eccezioni (non previste per i brevetti) per l'utilizzo dei software ai fini della costruzione di altri prodotti, e per le biblioteche, i cui diritti rientrano in questa categoria.

La scelta di ricondurre i software sotto la tutela del diritto d'autore piuttosto che sotto quella delle invenzioni brevettuali è nuovamente rimessa in discussione in contesto internazionale e soprattutto in Europa, recentemente, pare che gli orientamenti siano quelli di una modifica di tale normativa. Ci si chiede se il diritto d'autore che tutela la forma e non il contenuto sia la tutela più appropriata per i software: tali creazioni presentano infatti profonde differenze dalle altre opere tradizionalmente protette dal diritto d'autore.

## **Banche dati**

La normativa italiana di recepimento della Direttiva Europea è il Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169<sup>9</sup>, che comunque va ad incardinarsi nella Legge 633 del 1941.

---

<sup>8</sup> Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518:

Attuazione della Direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

<[http://www.interlex.com/testi/dl518\\_92.htm](http://www.interlex.com/testi/dl518_92.htm)>

<sup>9</sup> Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169:

Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Testo sul sito del Parlamento

<<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99169dl.htm>>

<<http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99169dl.htm>>

Testo sul sito del Ministero di Giustizia con note

<[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi99/dlgs169\\_99.html#INDICE](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi99/dlgs169_99.html#INDICE)>

Vanno tenuti in considerazione varie complessità che interagiscono con il concetto stesso di banca dati, che con la nuova norma assume duplice tutela (diritti d'autore e *diritto sui generis*), con il concetto di copia effimera digitale, e del conseguente trasferimento di eventuali ricerche da banca dati a terze persone via Rete, scarico e stampa dei dati (piccole quantità o grandi masse di record).

Marco Marandola<sup>10</sup> in una sua recente nota sul decreto legislativo italiano ne ha sottolineato l'impronta innovativa: "*Vista l'ampia "definizione", il decreto ha una grande importanza per il mondo bibliotecario, sia come utente, sia come produttore di banche dati.*"

Il tessuto normativo che regola la tutela giuridica delle banche dati, a livello comunitario e a livello nazionale, Direttiva europea e Decreto Legislativo nazionale ha in ogni aspetto doppia tramatura:

- ❑ **Sistema a doppia protezione:** diritto d'autore per le banche dati originali, *Diritto sui generis* per quelle a carattere non creativo
- ❑ **Durata della protezione differente:** se la banca dati rientra nel diritto d'autore in quanto originale è quella stabilita dalla legge, legata al diritto del suo autore che dura tutta la vita e fino a settanta anni dopo la sua morte; se non è originale, rientra nel *diritto sui generis* dura quindici anni
- ❑ **Titolarità della banca dati:** autore se il prodotto è originale; costituente se protetta dal *diritto sui generis*

## Opere di pubblico dominio

Sono considerate di pubblico dominio, quindi fuori dalla tutela, le opere su cui sia già trascorso il periodo di protezione legale (settanta anni dalla morte dell'autore, o altro ...) e quando sia estinto l'eventuale diritto patrimoniale di terzi sull'opera

L'utilizzazione delle opere di dominio pubblico è libera, possono quindi essere elaborate, pubblicate, riprodotte e messe in commercio da chiunque senza autorizzazione o compenso.

Sono considerate opere che non beneficiano della protezione:

- ❑ i testi ufficiali dello Stato: documentazione di fonte pubblica (italiana o straniera)
- ❑ le opere prive di apporto creativo

## Il diritto d'autore

Concetto squisitamente filosofico, di antiche radici, sotteso, ma costantemente presente sebbene altrettanto costantemente dimenticato, il diritto d'autore permea molte delle operazioni che il bibliotecario svolge quotidianamente.

---

<sup>10</sup> Marandola, Marco. "Nuove regole per le banche dati". «AIB Notizie», 11 (1999), n. 7, p. 8.

In estrema sintesi i diritti d'autore si possono ricondurre a due grosse categorie:

- ❑ **Sfera dei diritti morali**
- ❑ **Sfera dei diritti economici**

I primi restano e resteranno sempre di proprietà dell'autore.

Dopo la sua morte l'opera resta sotto tutela per settanta anni, prima di passare di dominio pubblico.

Tra le differenze che contraddistinguono i due sistemi, a diritto d'autore e *copyright*, quella fondamentale è infatti legata alla sfera dei diritti morali, che nel *copyright* trovano applicazione in misura molto bassa.

I diritti morali che agiscono sul *corpus mysticum* tutelano l'opera d'ingegno da atti che possano arrecare pregiudizio alla persona dell'autore riguardo a:

- ❑ **paternità dell'opera**
- ❑ **integrità dell'opera: modifica, deformazione, decurtazioni**
- ❑ **l'onore e la reputazione della figura dell'autore**

## **Il diritto morale**

I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili e inalienabili.

Sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi.

E' il diritto morale che tutela quel legame che esiste tra l'autore e la sua opera, vincolo che nel *copyright* si concreta e si traspone solo nella copia dell'opera. E' evidente quindi come i due sistemi si discostino soprattutto sulla sfera del diritto morale, come vincolo indissolubile tra l'opera e il suo creatore.

Il diritto morale rientra nella sfera dei diritti della personalità e quindi il bene intellettuale creato diviene, nel diritto d'autore, un bene personale, il cui sfruttamento economico, come vedremo nella parte relativa ai diritti patrimoniali, è di pertinenza dell'autore.

Il nostro sistema di diritto d'autore si basa sui seguenti presupposti:

- ❑ **creazione dell'opera come fatto costitutivo del diritto d'autore (originalità del prodotto intellettuale)**
- ❑ **assenza di formalità costitutive (non è necessaria la registrazione)**
- ❑ **il diritto si estende anche agli editori ed ai produttori (diritti connessi)**

Relativamente alla figura dell'autore la legge dispone che:

- ❑ Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore é costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale<sup>11</sup>
- ❑ E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa<sup>12</sup>
- ❑ E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro<sup>13</sup>
- ❑ E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi é in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero é annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa<sup>14</sup>

Nel sistema di *copyright* invece abbiamo:

- ❑ tutela subordinata ad una serie di formalità costitutive (occorre registrazione ©)
- ❑ requisiti di originalità bassi rispetto a quelli del diritto d'autore
- ❑ prevalenza dei diritti economici rispetto a quelli morali (il diritto morale è appiattito su quello economico)

La legge 633/1941 dispone i caratteri del diritto morale d'autore con una forte impronta di derivazione dal vecchio diritto romano:

- ❑ **imprescrittibilità**
- ❑ **irrinunciabilità**
- ❑ **inalienabilità:** l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato
- ❑ **autonomia:** il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici

Tali principi su cui si fonda tutta la filosofia del diritto morale, nel diritto d'autore, generano una serie di facoltà che si possono riassumere nei seguenti diritti:

- ❑ **diritto all'anonimato o all'identificazione:** l'autore può decidere se restare anonimo o se utilizzare un pseudonimo al posto del proprio nome
- ❑ **diritto di paternità:** in qualsiasi momento l'autore può rivendicare la sua paternità sull'opera da lui creata
- ❑ **diritto all'integrità dell'opera:** l'autore può opporsi a eventuali modifiche che ledano al suo onore o alla sua reputazione
- ❑ **diritto al ritiro o di pentimento:** l'autore può disporre il ritiro dal commercio dell'opera per gravi ragioni: in questo caso poiché esiste un contratto di cessione di

---

<sup>11</sup> [art. 6 della Legge 633/1941]

<sup>12</sup> [art. 7 della Legge 633/1941 comma 1.]

<sup>13</sup> [art. 7 della Legge 633/1941 comma 2.]

<sup>14</sup> [art. 8 della Legge 633/1941]

diritti patrimoniali, l'autore dovrà pagare un indennizzo al cessionario, in virtù del recesso dal contratto

I primi due diritti sono strettamente correlati anche al **diritto alla rivelazione della paternità dell'opera** che assegna facoltà all'autore di rivelare la propria identità in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e al **diritto di rivendicazione della paternità dell'opera** che si applica nell'ipotesi in cui un coautore si appropri dell'intera opera qualificandosi come autore unico, ma che serve per impedire che qualcun altro si qualifichi come autore. Nel caso specifico vale la prova di testimonianza, in quanto nel diritto d'autore non vi è obbligo di registrazione da parte di un autore dell'opera creata.

## **I diritti patrimoniali**

I diritti economici, sono i diritti che l'autore può cedere (dietro compenso come no) ad una terza figura (editore o altro).

I diritti economici non vanno confusi con il termine "*copyright*" che significa diritto dell'utente di fare delle copie, e che si riferisce al sistema vigente in contesto anglossassone basato sul "*Common Law*" e sulla pratica del "*Fair use*".

Il *copyright* richiede necessariamente registrazione per essere validato, l'autore deve quindi registrarsi per dichiarare la paternità della sua creazione, che non necessariamente deve contenere requisiti di originalità pari a quelli del nostro sistema.

La sfera dei diritti patrimoniali, ben distinta dai diritti morali, assicura all'autore i benefici patrimoniali derivanti dall'uso dell'opera o da parti dell'opera.

Si tratta di diritti esclusivi sull'opera, che l'autore può cedere ad altri. Nessuno, ad eccezione dell'autore, può esercitare tali diritti se non autorizzato.

I diritti esclusivi sono indipendenti l'uno dall'altro dunque cedibili a figure diverse, per questo i diritti di utilizzazione economica, a differenza di quelli morali, sono alienabili e possono essere acquistati, venduti, o trasmessi.

## **I diritti esclusivi**

Sono oggetto di diritto esclusivo le seguenti forme:

- ❑ **la pubblicazione**
- ❑ **la sua utilizzazione economica**
- ❑ **la riproduzione**
- ❑ **la trascrizione**
- ❑ **l'esecuzione, rappresentazione o recitazione**
- ❑ **la diffusione (messi a distanza)**
- ❑ **la comunicazione al pubblico (cavo o satellite)**
- ❑ **la distribuzione, messa in commercio**

- ❑ **la traduzione**
- ❑ **la pubblicazione dell'opera in una raccolta**
- ❑ **la rielaborazione**
- ❑ **il noleggio e il prestito**

Tutti i diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti. E' necessario richiedere autorizzazione all'autore per ciascun singolo atto che rientra all'interno di questi diritti.

Il **diritto esclusivo di pubblicazione**, il primo dei diritti che si incontra nel diritto d'autore è un diritto in parte morale in parte patrimoniale in quanto è con l'atto della pubblicazione che l'opera dell'autore, per sua volontà, esce dalla sfera privata per entrare in quella pubblica. Secondo legge, l'autore è titolare sia del diritto esclusivo di pubblicare l'opera, sia titolare del diritto esclusivo di utilizzo economico dell'opera, distinguendo in questo modo le due sfere quella morale da quella patrimoniale.

E' considerata prima pubblicazione di un'opera, "*la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione*"

Il **diritto esclusivo di riprodurre** ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. E' anche considerato in questa categoria il **diritto di fissazione**, in quanto la fissazione permette di riprodurre attraverso un processo che fissa in modo stabile, un'opera già esistente in un supporto materiale: la duplicazione di materiale contenente immagini in movimento rientra in questa categoria.

Il **diritto di trasmissione**, via cavo, via etere o via satellite e per le opere multimediali il **diritto di elaborazione**, necessario per mettere in commercio un'opera multimediale composta da varie opere.

I diritti patrimoniali durano *tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte*.

Il trasferimento dei diritti esclusivi di utilizzazione economica deve avvenire sempre in forma scritta.

### **Diritti connessi al diritto d'autore**

Il concetto di diritto d'autore si estende oltre alla creazione dell'opera d'ingegno qualora di debbano tutelare opere particolari o di scarsa creatività.

La tutela di legge si estende anche a quelle facoltà ed attività "connesse" o "correlate" all'utilizzazione delle opere protette, quali opere musicali e cinematografiche, banche dati (*diritto sui generis*), software.

La protezione per i diritti connessi ha durata diversa rispetto al diritto d'autore. Per esempio la tutela *sui generis*, accordata alle banche dati quali opere non creative dura quindici anni.

### **Le eccezioni ai diritti esclusivi**

Come abbiamo visto, il diritto d'autore pone delle delimitazioni ben definite attorno alle opere che tutela, ma vi è una 'zona franca' per un uso consentito ove è possibile fruire dell'informazione per usi non a scopo di lucro, ma per il bene collettivo.

Tale zona franca costituisce un'eccezione ai diritti degli autori. In tale zona franca si possono muovere le biblioteche al fine di assicurare il diritto di accesso all'informazione a favore della collettività.

Gli usi consentiti per libere utilizzazioni riguardano:

- ❑ riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento
- ❑ esecuzione , rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
- ❑ accesso e consultazione banche dati
- ❑ riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)

Il diritto di riprodurre in particolare ammette delle eccezioni, a certe condizioni e in modo diversificato, per i seguenti scopi:

- ❑ uso processuale
- ❑ uso personale
- ❑ uso nelle biblioteche
- ❑ prestito personale
- ❑ critica, discussione e insegnamento

Tra le eccezioni, come accordato dall'69 della legge 633/1941 troviamo il prestito.

*"Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna remunerazione"*

Esiste anche una variante alla libera utilizzazione che si traduce in una "**limitazioni dei diritti**": tale limitazione non richiede autorizzazione, ma talvolta corresponsione di compenso. Con la nuova legge 248/2000 l'eccezione al diritto di riproduzione per uso personale e soprattutto nelle biblioteche viene ricondotta in questa categoria, compromettendo fortemente il diritto di accesso all'informazione.

Le limitazioni ai diritti degli autori che si riferiscono alle seguenti operazioni effettuabili senza autorizzazione, e senza corresponsione di compenso sono:

- ❑ riproduzione di articoli di attualità, carattere economico, politico, religioso pubblicati su giornali o riviste (se ne deve indicare la fonte)
- ❑ riproduzione di discorsi politici o amministrativi, indicando autore, data e luogo
- ❑ riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso di procedure giudiziarie
- ❑ citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di opere, citando la fonte e non per fini economici

Sembra banale parlar oggi di fotocopie quando siamo tutti immersi nella realtà del cyberspazio, dove basta un click per inviare centinaia di informazioni in pochi secondi, in quanto potenzialmente la tecnologia lo consentirebbe, ma di fatto i nuovi dettami della legge italiana 248/2000 si fossilizzano su tecniche manuali e farraginose come l'apposizione di contrassegni e bollini non solo sui supporti multimediali, ma anche sulle fotocopie.

Racconta, Thomas Cahill, un aneddoto di un monaco irlandese vissuto nel sesto secolo dopo Cristo. Egli, non amando nulla più di un bel libro, riprodusse a mano un decorato e pregiatissimo libro di salmi appartenente al suo maestro.

In quell'epoca i libri erano pochi e quindi la fruizione era limitata al numero fisico delle copie disponibili in luoghi chiusi e poco accessibili. Il monaco, conosciuto con nome di *Columcille*, copiò un'opera del suo maestro Finnian, un prezioso salterio, senza chiederne autorizzazione. Il monaco, però, fu scoperto e condotto al cospetto del re. Sebbene sapesse che l'originale non gli apparteneva egli si difese sostenendo che aveva lavorato a lungo e duramente per ricopiarlo e pertanto, la copia non doveva essergli tolta. Il re Diarmund, invece, noncurante di tali ragioni emise il suo verdetto: *"Ad ogni mucca il suo vitello, ad ogni libro la sua copia"*.

Un'ottica miope da parte dei legislatori, ci riporta indietro nei secoli, ha reso inapplicabile la legge 633/1941 relativamente alla fotocopatura dei documenti nelle biblioteche, che vengono equiparate ai centri copia a scopo di lucro. Si creano condizioni impossibili per le biblioteche, non solo per le normali operazioni nei servizi di base (fotocopie e fornitura di documenti), ma in prospettiva di una nascita di nuovi servizi, laddove un accesso a quella informazione che sta "fuori dalle mura fisiche della biblioteca" servirebbe a riaggiustare la frattura esistente tra chi naviga già nel mondo dell'informazione digitale e chi invece non è in grado di raggiungerla.

La fascia degli *"information-have-nots"* come cita Michele Santoro<sup>15</sup> *"non è costituita soltanto da fasce di utenza 'disagiata' (minoranze linguistiche, anziani, disabili), ma da tutti coloro che sono privi degli strumenti di accesso alle nuove fonti d'informazione in formato elettronico"*. Dovranno essere soprattutto i bibliotecari ad assicurare che questo accesso all'informazione non venga negato, investiti nel loro nuovo ruolo di *gatekeepers* della conoscenza.

---

<sup>15</sup> Santoro, Michele, *"Accesso mediato"* in IBC del luglio-settembre 1999, (anno 7 n. 3)